



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX "Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali"

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del Sig. DENNIS Awaba Echanje, cittadino camerunense, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale estero per l'esercizio in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1,



comma 2, **lett. a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere e **lett. b)** impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

VISTA la dichiarazione di valore in loco dell'Ambasciata d'Italia a Yaounde (Camerun), pervenuta unitamente al certificato sostitutivo di diploma denominato "Certificat d'Aptitude Professionnelle" (Certificato d'idoneità professionale, industriale), specializzazione in Elettricità, conseguito dall'interessato nel giugno 1995 e rilasciato dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Repubblica del Camerun;

VISTE le informazioni fornite dalla citata Ambasciata d'Italia a Yaounde (Camerun) ed in particolare che il predetto "Certificat d'Aptitude Professionnelle" è *un diploma che predispone il titolare all'esercizio del mestiere corrispondente alla sua specializzazione e che certifica una qualifica professionale che permette al titolare di esercitare in loco, senza condizioni, la professione corrispondente alla specialità della sua formazione;*

CONSIDERATO che, sulla base delle informazioni fornite dalla predetta Ambasciata, il nel sistema scolastico camerunense (francofono) il C.A.P. si ottiene, previa superamento del relativo esame di Stato, alla fine di un ciclo di studi della durata globale di nove o dieci anni a partire dalla prima classe della scuola primaria, che l'interessato ha al suo attivo almeno 5 anni di scuola elementare e 4 anni del primo ciclo della scuola secondaria di II grado, per un totale minimo di 9 e massimo 10 anni, che il titolo è quindi un diploma professionale che consente l'ammissione al ciclo 3, della durata di tre anni, ma limitatamente alla specializzazione "elettricità",

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 20 giugno 2019, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi degli artt. 18-21 del medesimo d.lgs, ha ritenuto i titoli presentati dall'interessato idonei ed attinenti per l'esercizio in Italia dell'attività di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del DM 37/2008 **subordinatamente al superamento di una misura compensativa** così come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre n. 206, necessaria in quanto la formazione è sostanzialmente diversa in termini di durata rispetto a quella richiesta in Italia per l'esercizio della medesima attività, peraltro non supportata da adeguata esperienza lavorativa nel settore;



VISTO che la medesima Conferenza, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi degli artt. 18-21 del medesimo d.lgs, ha altresì ritenuto il titolo presentato dall'interessato NON idoneo per l'esercizio in Italia dell'attività di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 37/2008 per mancanza della formazione professionale;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la citata misura compensativa, diretta a colmare la differenza della formazione, è stata individuata nella prova attitudinale di cui all'Allegato A del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 180395 del 10 luglio 2019 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta con misure compensative per la parte relativa alla installazione di impianti di cui alla sopra citata lett. a) e respinta per la lett. b);

VISTO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è stata corrisposta in data 9 marzo 2016 dall'interessato tramite bonifico bancario della Unicredit (ID bonifico 1101160690133420) - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. DENNIS Awaba Echanje, cittadino camerunense, nato a Ekona (Camerun) il 20 aprile 1977, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Responsabile tecnico" in impresa che eserciti l'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, **lett. a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche



atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa** così come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre n. 206, per le motivazioni esposte in premessa.

2. Per le motivazioni suesposte è invece respinta la richiesta di riconoscimento del titolo di cui in premessa per lo svolgimento in Italia dell'attività di Responsabile tecnico" in impresa che eserciti l'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, **lett. b)** impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.

3. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

5. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 08 agosto 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La prova attitudinale di cui al Decreto Direttoriale 1 settembre 2017 recante *Integrazione al DM 22 aprile 2016, recante "Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica"* è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di *installazione di impianti* ai sensi del *D.M. 22 gennaio 2008 art 1, comma 2, lettera A)*, e si articola in una **prova pratica e teorica, e in una prova orale** che verterà sulle seguenti materie:

LETTERA A) ELETTRICITÀ'

Parte pratico -teorica

1. Tipologie di lavoro elettrico
 - a. Zona di lavoro sotto tensione, zona prossima e zona di lavoro non elettrico
 - b. Scelta del tipo di lavoro elettrico
 - c. Lavoro elettrico e non elettrico
 - d. Distanze regolamentate DL, DV e DA9
2. Zona di lavoro, parti attive, ruoli e comunicazioni
 - a. Delimitazione della zona di lavoro
 - b. Parti attive pericolose
 - c. Ruoli delle persone impegnate in un lavoro elettrico
 - d. Caratteristiche dei lavoratori elettrici
 - e. Comunicazioni per lavori complessi: piano di lavoro, piano d'intervento e documento di consegna-restituzione impianto
3. Lavori elettrici fuori tensione in bassa tensione
 - a. Sequenza operativa
 - b. Documentazione
 - c. Organizzazione
 - d. Prova al banco
4. Lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione
 - a. Tipologie di lavoro sotto tensione
 - b. Organizzazione del lavoro
 - c. Lavori sotto tensione a contatto
 - d. Lavori sotto tensione a distanza
 - e. Prova al banco
5. Lavori elettrici fuori tensione in alta tensione
 - a. Sezionamento e provvedimenti per evitare richiuse intempestive
 - b. Messa a terra e in cortocircuito
 - c. Prova al banco
 - d.
6. Lavori elettrici in prossimità AT/BT
 - a. Condizioni preliminari



- b. Possibili procedure di sicurezza: impedimento e distanza sicura
 - c. Prova al banco
7. Lavori elettrici misti, particolari e semplici
- a. Lavori elettrici di tipo misto
 - b. Sostituzione lampade e fusibili
 - c. Misure e prove
8. Interventi semplici su quadri elettrici BT
- a. Norma CEI EN 50274

Parte teorica:

9. I lavori elettrici e il DLgs 81/08
- a. La valutazione del rischio elettrico
 - b. La legislazione della sicurezza elettrica
 - c. Lavoro elettrico e lavoro ordinario
 - d. Qualificazione del personale
10. Il rischio elettrico e gli effetti della corrente elettrica
- a. Resistenza elettrica del corpo umano
 - b. Effetti dell'elettricità sul corpo umano
11. Curve di pericolosità e di sicurezza DPI e attrezzi per lavori elettrici
- a. Obbligo di uso dei DPI dal DLgs 81/08
 - b. I principali DPI elettrici
 - c. Attrezzi per lavori sotto tensione BT
 - d. Attrezzi per lavori fuori tensione MT/BT

La prova orale consiste in un colloquio sulle citate materie, Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Lazio, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Lazio – Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma - PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.